

**CONVENZIONE**

Per la realizzazione del Servizio "Laboratori Socio-Occupazionali" rivolti a disabili mentali adulti medio-gravi

**. CIG. 7428654F32- GARA N. 7032726**

L'Anno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali, di Roma Capitale, sito in viale Manzoni, 16, 00185 Roma

**tra**

Roma Capitale, nella persona del Direttore di Direzione Benessere e Salute, Raffaella Modafferi, all'uopo domiciliato in Roma, viale Manzoni, 16 - Comune di Roma C.F. 02438750586 -

**e**

L'Organismo ..... con sede legale.....- 00178 ROMA, C.F. \_\_\_\_\_ e P. IVA \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di Presidente e Rappresentante Legale, all'uopo domiciliato in \_\_\_\_\_ -

**Premesso che:**

- ai sensi dell'art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall'art. 3 della Legge 15.11.1993, n.461, il Presidente e Legale rappresentante ....., dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Che ai sensi e per gli effetti della Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stata aggiudicata e affidata la realizzazione dei "Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di Roma Capitale" per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di agosto) a decorrere presumibilmente dal 01/05/2018 o dalla data di stipula della Convenzione al 31/12/2018;

**si conviene quanto segue:**

**ART. 1 – Oggetto della convenzione**

La gestione del Servizio “**Laboratori Socio-Occupazionali**” è volta a garantire la continuità socio-assistenziale rivolta ad un numero minimo di 60 e massimo di 65 disabili mentali medio-gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel Comune di Roma, prevalentemente nel territorio dei Municipi VI e VII, mediante la realizzazione di “Laboratori socio-occupazionali” con l’obiettivo di continuare a garantire lo sviluppo ed il sostegno all’autonomia personale e all’inclusione sociale di persone con disabilità mentale medio-grave.

I Laboratori socio-occupazionali dovranno riguardare le seguenti aree occupazionali:

n. 1 laboratorio di produzione di pasta alimentare fresca;

n. 1 laboratorio di restauro del legno;

n. 1 laboratorio di ceramica.

Oltre alle attività strettamente inerenti ai suddetti laboratori, dovranno essere promosse attività espressive rivolte agli utenti (laboratori ludico/ricreativi) ed iniziative di coinvolgimento delle famiglie (incontri costanti, individuali e di gruppo con i familiari, in stretto rapporto con i competenti servizi territoriali delle AA.SS.LL.).

Il numero degli utenti, che saranno tutti autorizzati da Roma Capitale, dovrà essere compreso tra un minimo di 60 unità ed un massimo di 65.

Le attività dovranno svolgersi obbligatoriamente nell’arco di 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì (ad esclusione dei giorni in cui ricorrono festività riconosciute), e con turni antimeridiani e pomeridiani di almeno 4 ore ciascuno.

**ART. 2 – Pubblicazioni**

Ogni eventuale pubblicazione dovrà essere preventivamente autorizzata da Roma Capitale.

### **ART. 3 – Tipologia degli interventi e Personale**

L'Organismo affidatario dovrà garantire per la gestione dei Laboratori socio-occupazionali, quanto descritto nel precedente art. 1, attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

- accoglimento e valutazione delle richieste di inserimento nei laboratori attraverso colloqui con l'utente che ne faccia richiesta e/o i familiari;
- Richiesta ai servizi disabili adulti delle ASL territoriali, di elaborare la Scheda socio sanitaria, fornita dal competente Dipartimento, utile all'attribuzione del punteggio e utile all'inserimento in lista d'attesa;
- valutazione delle schede socio-sanitarie degli utenti per l'accesso al Servizio elaborate dai competenti servizi disabili adulti delle ASL territoriali che hanno la presa in carico dell'utente, e successiva attribuzione del punteggio utile all'inserimento in lista d'attesa, secondo le procedure previste da Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute, ;
- Richiesta al competente Dipartimento di autorizzare gli inserimenti degli utenti sulla base della lista d'attesa (la lista di attesa sarà elaborata, condivisa e concordata con il Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute);
- elaborazione e stesura dei Piani di Intervento Personalizzati in accordo con i servizi disabili adulti delle ASL e Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute;
- verifica e aggiornamento mensile della eventuale lista di attesa/graduatoria per l'ingresso nei laboratori;
- valutazione, in accordo con il Dipartimento e i competenti servizi delle ASL territoriali, delle eventuali dimissioni degli utenti a conclusione del Piano di Intervento Personalizzato;

- organizzazione e gestione dell'eventuale servizio di trasporto A/R dal luogo di

residenza degli utenti ai laboratori e viceversa, per gli utenti non in grado di

raggiungere la sede dei Laboratori in modo autonomo;

- presentazione di dettagliate relazioni mensili sull'andamento delle attività dei

Laboratori comprensive dell'elenco degli utenti inseriti e delle presenze/assenze

effettuate nel periodo a corredo delle fatture.

L'Organismo dovrà mettere a disposizione i luoghi, i macchinari e il materiale

necessario per lo svolgimento delle attività dei Laboratori socio occupazionali di cui

all'art. 1.

L'Organismo affidatario nell'ambito della propria autonomia organizzativa sarà

responsabile del conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Per la realizzazione del progetto l'Organismo affidatario dovrà mettere a disposizione

tutte le figure tecniche così come rappresentato nel progetto specifico.

Ogni eventuale sostituzione deve avvenire con operatori di pari qualifica

professionale e deve essere preventivamente comunicata all'ufficio preposto di

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute.

L'Organismo affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare

alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in

materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di

categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere

da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni

obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di

sicurezza sui luoghi di lavoro (ex D.L.gs. 81/2008 e s.m.i.), di tutela della Privacy (ex

D.Lgs. 196/2003) di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010 s.m.i., e inoltre rispettare

integralmente i contenuti del "Protocollo di integrità" di Roma Capitale approvato con

D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di

approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio

2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020;

e di quant'altro possa comunque interessare la gestione del servizio oggetto della presente convenzione.

L'Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l'esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L., contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.

#### **ART. 4 - Referenti progettuali**

Ai fini della realizzazione del servizio, rivestono la funzione di referente:

- per Roma Capitale – Direttore di Direzione Raffaella Modafferi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e la Dr.ssa Angela Malet in qualità di Direttore Esecuzione Contratti

- per l'Organismo Affidatario – Dott. \_\_\_\_\_ ;

incaricati di seguire lo svolgimento delle attività per verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali.

#### **ART. 5 - Danni e rischi**

L'Organismo affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell'iniziativa e si obbliga a sollevare il Sindaco e Roma Capitale da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o quanto altro possa loro derivare direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività in parola.

Per tutti i rischi sopra esposti l'Organismo affidatario dovrà provvedere, a proprie

spese, alla stipula d'idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi.

#### **ART. 6 - Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività**

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, - Direzione Benessere e Salute si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui all'art. 1 del presente documento.

Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello che l'Organismo affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze - fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo articolo n. 8 - saranno contestate all'Organismo affidatario stesso con invito a rimuoverle immediatamente e a presentare entro il termine massimo di 15 giorni le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l'Organismo affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà ridotto del 10% il compenso pattuito.

Ove la stessa inadempienza venga rilevata una seconda volta, espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, verrà ridotto del 15% il compenso pattuito.

L'accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza comporterà la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell'art. 1456 C.C. nonché l'immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti.

#### **ART. 7 - Obblighi dell'Affidatario**

L'Organismo Affidatario è obbligato:

- ad attuare le attività programmate con continuità per il periodo concordato;
- a utilizzare come risorse professionali il personale indicato nella lettera di adesione con allegato relativo progetto del \_\_\_\_\_ acquisita agli atti con prot. N.

	_____ eventuali sostituzioni dovranno essere preventivamente comunicate ed	
	approvate dal referente stesso;	
	- a rispettare integralmente le previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute	
	nel progetto approvato;	
	- a dare immediata comunicazione al referente, nominato dalla Direttore della	
	Direzione Benessere e Salute, delle interruzioni o disservizi che, per giustificato	
	motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;	
	- a fornire le informazioni richieste, al Referente del Progetto nonché agli altri	
	eventuali Istituzioni e/o organismi incaricati di svolgere attività di monitoraggio e	
	valutazione in merito alla realizzazione del progetto;	
	- a fornire mensilmente una dettagliata relazione sull'andamento delle attività	
	svolte, come indicato all'art. 3 della presente Convenzione, nonché la	
	turnazione mensile prevista per i membri dell'equipe.	
	<b>ART. 8 - Esecuzione in danno</b>	
	In caso di risoluzione del contratto, durante l'erogazione del servizio, Roma si riserva	
	il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto necessario al regolare	
	completamento del progetto con addebito del maggior costo sostenuto a carico	
	dell'Organismo inadempiente, oltre che ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed	
	in particolare, si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso delle eventuali spese	
	sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare	
	adempimento del contratto.	
	L'esecuzione in danno non esime l'Organismo dalle responsabilità civili e penali in cui	
	lo stesso possa incorrere a norma di legge e per i fatti che hanno motivato la	
	risoluzione.	
	Nel caso di risoluzione Roma potrà procedere ad individuare un nuovo gestore del	

servizio stante le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi sarà notificato all'Organismo inadempiente con indicazione del nuovo affidatario e dei nuovi termini di esecuzione relativi al nuovo affidamento e al relativo importo.

#### **ART. 9 – Responsabilità e Trattamento dei Dati Personali degli Utenti**

L'Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Legge 675/96, D.Lgs. 135/99, D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 158/04) come da designazione allegata al presente atto.

Lo stesso non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza.

#### **ART. 10 – PENALI IN CASO DI RITARDO**

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all'1 (uno) per mille del valore dell'intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0,5% dell'intera fornitura. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della



contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

(L'art. 113-bis del Codice dei contratti dispone come segue: "Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale").

#### **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio

patti e condizioni;

- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per .....giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste

- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

#### **ART. 12 - RECESSO**

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse

pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. in caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto..

#### **ART. 13 – Subappalto**

Allo stesso è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, lo svolgimento dell'attività oggetto della Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 14 – Durata**

La Convenzione, della durata di 7 mesi di attività, decorre presumibilmente dal

**01.05.2018 al 31.12.2018 o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto.**

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.

#### **ART. 15– Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

L'Organismo affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i..

#### **ART. 16 – Imposte e tasse**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la presente Convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro, ecc. saranno a carico dell'Organismo \_\_\_\_\_, salvo che il medesimo ne sia esente.

#### **ART. 17 – Compensi.**

Il corrispettivo massimo che l'Amministrazione comunale intende attribuire per la realizzazione del progetto è di € \_\_\_\_\_ (IVA al 22%) **ad utente pro-capite e pro-**

die per un numero minimo di 60 e massimo di 65 disabili mentali medio gravi e per n.

\_\_\_\_\_ giorni effettivi di attività.

Tale corrispettivo deve intendersi omnicomprensivo di tutte le spese di gestione (personale, attrezzature, locali, materiale, eventuale trasporto A/R per quegli utenti che non fossero in grado di raggiungere la sede dei Laboratori in modo autonomo, a cui dovrà provvedere l'organismo aggiudicatario).

L'Amministrazione, in caso di assenze degli utenti, riconosce il pagamento dell'80% della retta pro-capite e pro-die al fine di garantire la conservazione del posto per un massimo di 30 giorni, fatte salve particolari condizioni che verranno esaminate di volta in volta dai Servizi competenti).

Alla liquidazione delle spettanze, l'Amministrazione provvederà mensilmente con apposita Determinazione Dirigenziale, dietro presentazione, da parte dell'Organismo di fattura posticipata la quale dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una dettagliata relazione delle attività svolte (di cui agli art. 3 e 7 della presente convezione) che dovrà anche contenere:

- le modalità di collaborazione con i competenti servizi territoriali della ASL;
- copia dei Piani di Intervento Personalizzati elaborati e condivisi con i competenti servizi della ASL e con le famiglie;
- il numero degli utenti che usufruiscono del trasporto.

L'Amministrazione si riserva verifiche sull'espletamento dei lavori affidati.

Il pagamento sarà emesso, previa verifica della documentazione allegata alla fattura da parte del Referente del Progetto. Qualora a seguito di detta verifica, si riscontrassero delle irregolarità nella documentazione, si provvederà a comunicare la sospensione della liquidazione fino alla rimozione delle irregolarità riscontrate.

**Art- 18 Proroga contrattuale**

La proroga è limitata ad un periodo di mesi ..... necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

**ART. 19 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%**

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto

**ART.20 – Altri obblighi.**

L'Organismo, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, si impegna a comunicare a Roma Capitale l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento delle attività sensibili individuate dal Ministero dell'Interno in data 23/6/2010, nonché ogni eventuale variazione dello stesso.

**ART. 21 – Norme finali.**

La presente Convenzione viene redatta in numero di quattro copie di cui una per ciascuna delle parti contraenti, una ai fini della registrazione, da restituire al Dipartimento e una che rimarrà depositata presso l'Ufficio del Registro. La presente Convenzione si compone di n. 14 pagine.

Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.

L' Organismo

Roma Capitale

Il Legale Rappresentante

Il Direttore di Direzione

*“La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e*

*lo scambio dei documenti firmati avviene tramite P.E.C.”*